

INTEGRAZIONE AL PUNTO 9 “ULTERIORI MISURE TRASPARENZA” DEL PTPCT 2018-2020

A far data dal 1 settembre sono in vigore gli obblighi previsti dal decreto dell'On.le Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 1 agosto 2018, n. 257 (cd. “decreto trasparenza”) adottato ai sensi dell'art. 10, c. 3, del d.lgs 33/2013 e s.m.i..

Il predetto decreto, che costituisce direttiva generale per gli enti e le società vigilate dal MATTM, promuove un maggiore livello di trasparenza nei processi decisionali di competenza del MATTM ed individua le modalità secondo le quali i “decisioni pubblici interni” si relazionano ai “portatori di interessi” organizzati (c.d. *stakeholders*) mediante la registrazione in un'apposita agenda pubblica degli incontri intercorsi e del materiale trasmesso in occasione degli stessi.

In particolare, ai sensi del decreto sono da intendersi:

- a) per “decisioni pubblici interni”, in via analogica, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale ed i dirigenti;
- b) per “portatori di interessi” organizzati i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di associazioni anche non riconosciute, di comitati di cittadini, nonché coloro che professionalmente li rappresentano o svolgono nell'interesse di questi funzioni di consulenza.

Al fine di conformarsi agli obblighi di trasparenza di cui al citato decreto sono state individuate le modalità operative per assicurare i relativi flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati richiesti nei termini di seguito indicati e trasposte nella pertinente procedura aziendale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale ed i dirigenti hanno l'obbligo di far pubblicare ed aggiornare sul sito istituzionale della Sogesid nella sezione “*Società trasparente>altri contenuti> ulteriori>decreto trasparenza>agenda pubblica degli incontri con i portatori di interesse*” per il tramite dell'Area Relazioni Esterne – individuata quale struttura referente per la pubblicazione degli obblighi di cui al citato decreto – “un'agenda” contenente le seguenti informazioni:

- a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
- b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- c) oggetto dell'incontro;
- d) partecipanti all'incontro;
- e) documentazione consegnata ovvero trasmessa anche successivamente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del citato “decreto trasparenza”, le disposizioni di cui trattasi non si applicano ai contatti intercorsi con i rappresentanti di Amministrazioni ed Enti pubblici statali e territoriali, con i rappresentati di partiti e movimenti politici,

nonché con i rappresentanti di Stati esteri, delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali.

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 43 del d.lgs 33/2013 e s.m.i.